



**COMUNE DI BORGETTO**  
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

P.za V.E. Orlando, 4  
P. IVA 00518510821

Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809

**AREA ECONOMICO - FINANZIARIA  
E DEL PERSONALE**

Determina n. 64 del 18/07/2018

Racc. gen. Det. n. 351 del 19-07-2018.

**OGGETTO: Concessione congedo retribuito in situazione di handicap , ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. alla dipendente a tempo determinato e parziale , dal 23/07/2018 al 13/09/2018.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 2^**

**VISTA** la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa all'oggetto, che di seguito si trascrive:

**TESTO**

**PREMESSO CHE:**

- ✓ Con il D.P.R. del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 02/05/2017, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
- ✓ Con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. dell'08/05/2017, notificato alla Commissione straordinaria in pari data, è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria.

**VISTI:**

- ✓ La delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse".
- ✓ La delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto "Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi.
- ✓ Il decreto della Commissione Straordinaria n. 24 del 13/06/2017 è stato conferito l'incarico di Responsabile dell' area 2^ al Segretario Comunale pro- Tempore e confermato con decreto della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018.

## CONSIDERATO:

- ✓ Che con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (scadenza 31/12/2018), la dipendente nata a Borgetto in atto con il profilo professionale di "Assistente Amministrativo" categoria giuridica iniziale "B" posizione economica "B1", con nota assunta al protocollo generale n. 11019 del 17/07/2018 ha richiesto la concessione del congedo straordinario previsto dall'art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 s.m.i. dal 23/07/2018 al 13/09/2018, al fine di potere assistere il figlio convivente riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 s.m.i. .

## ATTESO:

- ✓ Che l'art.42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 come sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. b) del D.Lgs 119/2011 così recita :*"Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi"*.
- ✓ Che il comma 5-bis del medesimo articolo dispone fra l'altro che il predetto congedo non può superare la complessiva durata di due anni nell'arco della vita lavorativa, non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona a condizione che questi non sia ricoverato a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.
- ✓ Che il comma 5-ter dispone che durante il godimento del congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la relativa contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale, il predetto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; l'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
- ✓ Che il comma 5-quater dispone che i soggetti che usufruiscono del congedo in esame, per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
- ✓ Che il comma 5-quinquies dispone che il periodo del congedo non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto; per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

## VISTE:

- ✓ La circolare INPDAP n. 2 del 10/01/2002 che fra l'altro chiarisce che l'indennità in parola è corrisposta dagli enti datori di lavoro, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità, e che agli stessi datori di lavoro spetta il versamento dei relativi contributi.

- ✓ L'informativa INPDAP n. 30 del 21/07/2003 con la quale si chiarisce che tale congedo non ha effetto sulla maturazione della tredicesima mensilità e sulle ferie, inoltre il congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile ai fini del trattamento di fine servizio né ai fini del trattamento di fine rapporto.
- ✓ La circolare INPDAP n.31 del 12/05/2004 la quale ribadisce, fra l'altro, quanto predetto con la circolare n.30/2003 ed inoltre chiarisce che la corresponsione dell'indennità è pari all'ultima retribuzione mensile percepita dal dipendente;
- ✓ La circolare INPS n.32 del 06/03/2012 con la quale si forniscono istruzioni operative in merito alle disposizioni introdotte dal D.Lgs 119/2011.

**RILEVATO:**

- ✓ Che la dipendente \_\_\_\_\_ assiste il proprio figlio riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge 104/92, giudicata non rivedibile, giusto verbale sanitario della Commissione superiore dell'INPS presente agli atti d'ufficio.

**ACCERTATO:**

- ✓ Che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, la dipendente \_\_\_\_\_ è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
- ✓ Che la stessa in atto gode dei tre giorni mensili di permesso retribuiti previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92, e che quindi durante il godimento dei benefici in esame non potrà beneficiare dei predetti permessi retribuiti in quanto tale fruizione è incompatibile con i benefici del congedo straordinario in questione, come previsto dalla normativa vigente.
- ✓ Che allo stesso spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento tabellare, e il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa.
- ✓ Che la predetta indennità va corrisposta per il periodo dal 23/07/2018 al 13/09/2018 come dalla stessa richiesto.
- ✓ Che il predetto periodo non è utile ai fini della maturazione della tredicesima mensilità né per le ferie né per il T.F.R., mentre è utile ai fini del trattamento pensionistico.

**RITENUTO** opportuno adottare il formale provvedimento di concessione del congedo straordinario di che trattasi;

**- DETERMINA**

1. Concedere alla dipendente \_\_\_\_\_, nata a Borgetto il \_\_\_\_\_ un periodo di congedo straordinario, previsto dall'art.42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 s.m.i. con decorrenza dal 23/07/2018 e fino al 13/09/2018, come dalla stessa richiesto e come specificato in narrativa.
2. Fare carico all'Ufficio Stipendi di predisporre il relativo procedimento di competenza al fine di liquidare l'indennità spettante alla dipendente \_\_\_\_\_ per il periodo in cui lo stesso usufruirà del congedo straordinario di che trattasi, i cui aspetti legislativi ed operativi sono stati dettagliati nel corpo centrale del presente provvedimento.
3. Dare atto che il predetto periodo non è utile per la maturazione della tredicesima mensilità né per le ferie e né per il T.F.R., mentre è utile ai fini del trattamento pensionistico.
4. Trasmettere il presente provvedimento all'interessato e inserirne copia nel fascicolo personale dello stesso.
5. Dare atto che la presente Determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
6. Dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07/08/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto d'interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

7. Dare atto che, ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003, nella pubblicazione del presente atto dovranno essere omessi i dati anagrafici del dipendente, a tutela della privacy relativa ai dati personali

**Il Responsabile del procedimento**

Pietro Barretta



**Parere tecnico**  
FAVOREVOLE

Data 18/07/2011

Il Funzionario Vicario

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 2^**

**Vista** la superiore proposta formulata, relativa all'oggetto;

**Ritenuta** la proposta meritevole di approvazione;

**Visto** il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato;

**Acclarata** la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

**Visto** il vigente O.R.E.L.;

**DETERMINA**

**Approvare** la superiore proposta di determinazione, senza modifiche od integrazioni.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 2^**

dott.ssa Caterina Pirrone

